



Approvato con atto di Consiglio dell'Unione Montana n. 2 del 21/1/2015
Modificato con atto di Consiglio dell'Unione Montana n. 3 del 21/1/2015
Modificato con atto di Consiglio dell'Unione Montana n. 2 del 25/1/2018
Modificato con atto di Consiglio dell'Unione Montana n. 3 del 15/3/2019
Modificato con atto di Consiglio dell'Unione Montana n. 16 del 15/10/2021
Modificato con atto di Consiglio dell'Unione Montana n. 24 del 29/12/2021

STATUTO UNIONE MONTANA del MONTEFELTRO

TITOLO 1°- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Istituzione)

- 1) È istituita l'Unione montana del MONTEFELTRO ai sensi della legge regionale n. 35/2013 e, per quanto non previsto dalla citata legge, dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000, fra i Comuni, per la tutela e per la valorizzazione dei territori montani, per la programmazione dello sviluppo sociale ed economico della comunità locali, per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali e per l'esercizio di funzioni conferite dalla Regione.
- 2) L'Unione montana ha personalità giuridica pubblica e autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali e regionali, che ne determinano le attribuzioni e le competenze, nonché nel rispetto delle norme fissate dal presente statuto.
- 3) "L'Unione Montana è costituita dai Comuni fondatori di Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Mercatino Conca, Monte Grimano Terme, Monte Cerignone e dai seguenti Comuni:
 - Comune di Tavoletto
 - Comune di Sassocorvaro Auditore
 - Comune di Macerata Feltria
 - Comune di Pietrarubbia
 - Comune di Piandimeleto
- 4) L'Unione montana ispira la propria azione ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e solidarietà, per rappresentare e difendere l'identità unitaria del territorio nelle sue molteplici espressioni.
- 5) L'Unione è costituita per:
 - a) mettere in rete una struttura organizzativa capace di assicurare efficienza nella gestione di tutti i servizi erogati nel territorio, realizzando economie di scala ed istituendo servizi aggiuntivi a quelli che possono essere gestiti dai singoli Comuni;
 - b) mantenere il patrimonio di esperienza e di coesione della Comunità montana e metterlo al servizio dei Comuni, in maniera unitaria, per rappresentare e sostenere al meglio le esigenze del territorio;
 - c) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del comprensorio dell'Unione montana, allo scopo di eliminarne gli squilibri di natura economica, sociale e civile con il resto del territorio;
 - d) favorire la crescita civile e professionale delle popolazioni e la loro partecipazione allo sviluppo territoriale, nel quadro degli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia;
 - e) attuare gli interventi speciali per la montagna e per i territori disagiati, previsti dalla legge;
 - f) concorrere nell'ambito della legislazione vigente alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale;
 - g) promuovere il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali, nel quadro di una nuova economia montana integrata, anche nello spirito dei principi sanciti dalla "Carta di Fonte Avellana";
 - h) tutelare e valorizzare l'identità di genere e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, per la rappresentanza di genere e per il benessere organizzativo nel posto di lavoro;
 - i) favorire l'imprenditorialità e la formazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso progetti integrati con gli altri enti preposti, ai fini della valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del comprensorio;
 - l) concorrere con i Comuni e con il Consorzio di Bonifica delle Marche all'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire una migliore difesa del suolo e migliori condizioni di abitabilità e per lo sviluppo;
 - m) valorizzare l'identità storica al territorio, la storia e la cultura locale mediante apposite iniziative culturali;
 - n) favorire la valorizzazione turistica del territorio, la tutela del suo patrimonio storico e naturalistico e l'economia locale, con azioni per lo sviluppo integrato dei turismi, dell'agricoltura di qualità e sociale e della produzione artigianale, biologica e tipica locale;

- o) favorire e promuovere, tramite opportune intese ed accordi, il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari, dei servizi pubblici locali, dell'istruzione, e dei trasporti;
- p) incrementare l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi in modo efficace ed efficiente, anche sulla base di accordi e convenzioni con Comuni esterni all'Unione, e con altre pubbliche amministrazioni;
- q) sviluppare studi, proposte ed iniziative atte a favorire in prospettiva fusioni di Comuni, previa consultazione delle popolazioni interessate.

Art. 2 (Sede)

- 1) La sede legale ed amministrativa dell'Unione montana è sita nel Comune di Carpegna.
- 2) Con deliberazione consiliare, l'Unione può istituire uffici decentrati in altri Comuni.

Art. 3 (Modifiche statutarie)

- 1) Le deliberazioni di modifica del presente Statuto sono adottate dal Consiglio dell'Unione montana con le procedure previste dalla vigente normativa statale per la modifica degli Statuti delle Unioni di Comuni.

Art. 4 (Regolamenti)

- 1) L'Unione montana disciplina con regolamenti l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni e dei servizi di propria competenza in conformità alle leggi e al presente statuto.
- 2) I regolamenti e le relative modifiche sono pubblicati in un'apposita sezione del sito internet dell'Unione montana.

Art. 5 (Funzioni)

- 1) Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, l'Unione montana cura:
 - a) l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi conferiti dalla Regione;
 - b) l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi conferiti dai Comuni;
 - c) la promozione dell'associazionismo fra i Comuni e la formazione di ambiti territoriali intercomunali integrati, anche mediante l'elaborazione di specifici progetti ai sensi dell'art.29 e di nuove forme di collaborazione fra Comuni, volte a conseguire sempre maggiori livelli di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa;
 - d) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna previsti dall'Unione Europea e nelle leggi statali o regionali;
 - e) la partecipazione ai processi di pianificazione urbanistica generale, del razionale assetto del territorio, in funzione delle esigenze di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente;
 - f) la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi idonei a garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale al fine di consentire migliori condizioni di vita e di costituire la base di un sostenibile sviluppo economico;
 - g) il sostegno delle iniziative cooperativistiche, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale o potenziale;
 - h) la promozione di interventi che favoriscano il riequilibrio socio economico nell'ambito territoriale di competenza, nonché il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, progettati ed attuati preferibilmente dalle formazioni sociali locali in coerenza con il principio di sussidiarietà.
- 2) Le seguenti funzioni e servizi sono svolti, in prima applicazione dello Statuto, in forma associata per conto dei Comuni aderenti all'Unione:
 - 1. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione della relativa prestazione ai cittadini;
 - 2. Catasto;

3. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
4. Servizi in materia di Statistica;

Con apposite convenzioni da adottarsi saranno definite le modalità di svolgimento delle stesse e i relativi oneri finanziari. L'Unione Montana può stipulare convenzioni anche con Comuni non aderenti all'Unione stessa.

3) Ulteriori funzioni e servizi possono essere conferiti dai Comuni all'Unione montana, mediante convenzione approvata dai Consigli dei Comuni interessati e dal Consiglio dell'Unione;

4) Le funzioni ed i servizi dell'Unione montana possono essere esercitati in forma associata con altre Unioni montane, con altre Unioni di Comuni o con le altre aggregazioni fra Comuni previste nella vigente normativa.

Art. 6 - (Nuove adesioni e recesso da parte dei Comuni)

1) All'Unione Montana possono aderire altri Comuni, in aggiunta a quelli fondatori, attraverso una istanza di adesione motivata.

2) L'adesione all'Unione si concretizza attraverso l'approvazione, da parte del Comune aderente dello statuto dell'Unione e previa definizione dei rapporti finanziari. Sull'accoglimento della proposta di adesione delibera il Consiglio dell'Unione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3) È data facoltà ai Comuni di recedere dall'Unione Montana, con deliberazione di Consiglio Comunale da notificarsi almeno 6 mesi prima all'Unione Montana e alle altre amministrazioni interessate. Il recesso ha efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo.

4) Prima del recesso vanno obbligatoriamente definiti i rapporti pendenti tra Unione Montana e amministrazione uscente. In caso di disaccordo sulla definizione di tali rapporti sarà nominato un collegio arbitrale composto da 3 soggetti di cui uno nominato dall'Unione, uno dal Comune recedente e il terzo, con funzione di Presidente, di comune intesa ovvero dal Presidente del Tribunale di Urbino, qualora non si raggiunga l'intesa, che provvederà in merito

Art. 7 (Strumenti)

1) Ai fini di cui al precedente art. 1, l'Unione montana, nel rispetto della normativa vigente:

a) adotta ed attua gli strumenti di programmazione territoriale da questa previsti allo scopo di indirizzare le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli od associati e di perseguire uno sviluppo sostenibile, nel rispetto delle procedure previste nella legge e nel presente Statuto;

b) concorre alla programmazione con gli altri enti territoriali della Regione;

c) affida, anche con apposite convenzioni, a soggetti pubblici e privati, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica;

d) ricorre, ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa, alla collaborazione di associazioni, cooperative, enti e formazioni sociali, mediante stipula di appositi accordi e convenzioni per lo svolgimento di servizi determinati o per l'esercizio di particolari attività culturali, sociali e di promozione del territorio che non comportino l'esercizio di funzioni amministrative.

e) nel caso in cui i Comuni appartenenti all'Unione conferiscano all'Unione stessa la funzione della protezione civile, l'Unione esercita le funzioni relative all'approvazione e all'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Comuni continuano a esercitare le funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992;

Art. 8 (Stemma, gonfalone e bollo)

1) L'Unione montana ha lo stemma di cui all'allegato A al presente Statuto.

2) L'Unione montana ha un proprio gonfalone riprodotto lo stemma di cui all'allegato A.

3) Il Presidente è dotato di fascia tracolla riprodotto lo stemma della Regione Marche e dell'Unione montana.

- 4) Il bollo è il timbro che reca lo stemma dell'Unione montana e ne identifica gli atti e i documenti.
- 5) Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma, del gonfalone e del bollo per fini non istituzionali, fatta salva la possibilità dell'utilizzo del logo dello stemma dell'Unione montana per iniziative autorizzate.

TITOLO 2° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 (Organi di governo)

- 1) Sono organi di governo dell'Unione montana:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta.

- 2) Il Consiglio e la Giunta, su decisione del Presidente, possono riunirsi nelle sedi dei Comuni associati o in sedi diverse.

CAPO II – CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Art. 10 (Composizione, ineleggibilità e incompatibilità)

- 1) Il Consiglio è formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione montana e dal Presidente. Se il Presidente è diverso da un Sindaco, partecipa e presiede il consiglio ma senza diritto di voto.
- 2) Il Consiglio, nella prima seduta, e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, con proprio atto, procede alla convalida dei propri componenti. In sede di convalida, il Consiglio provvede ad esaminare le eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
- 3) Nella prima seduta, dopo aver proceduto alla nomina del Presidente e della Giunta, il Consiglio approva lo Statuto dell'Unione Montana nel testo già approvato dai comuni aderenti in sede di prima istituzione. Le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'Unione.
- 4) In materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le norme vigenti per gli amministratori dei Comuni, in quanto applicabili.
- 5) Sono in ogni caso incompatibili con la carica di Consigliere, Assessore e Presidente dell'Unione montana i dipendenti dell'Unione montana medesima.

Art. 11 - (Competenze)

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2) Il Consiglio ha autonomia funzionale ed organizzativa, e può dotarsi di proprio regolamento per la disciplina del proprio funzionamento. Fino all'approvazione di tale regolamento, si applica quello della Comunità montana vigente alla data della sua soppressione. Ai fini della più ampia partecipazione dei Comuni membri all'attività dell'Unione montana il regolamento sul funzionamento del Consiglio garantisce i diritti di iniziativa e di informazione spettanti a ciascun Consigliere Sindaco in conformità al presente Statuto.

- 3) Il Consiglio dell'Unione montana delibera i seguenti atti fondamentali:
 - a) le modifiche di statuto ai sensi dell'art.3; le deliberazioni programmatiche di cui all'art.28; i piani, i programmi ed i regolamenti, tranne quelli riservati dalla legge alla competenza della Giunta;
 - b) lo statuto delle aziende speciali, delle istituzioni, e degli enti dipendenti e le relative modifiche;
 - c) le relazioni previsionali e programmatiche, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, i piani economico finanziari e il conto consuntivo;
 - d) la costituzione e modificazione di associazioni, forme associative e societarie, nel rispetto della legge;

- e) gli indirizzi alle aziende, alle società partecipate e agli enti dipendenti, sovvenzionati, partecipati o sottoposti a vigilanza;
- f) l'assunzione dell'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali nonché di funzioni delegate da altri enti;
- g) l'assunzione di pubblici servizi e l'individuazione e la costituzione della relativa forma di gestione; la concessione o l'affidamento di pubblici servizi che non siano stati previsti, espressamente, nei programmi, nei piani, nei bilanci o in altri atti di indirizzo approvati dal Consiglio o che, comunque, non rientrino nelle competenze della Giunta o dei funzionari;
- h) le convenzioni con altre Unioni montane e, altri enti pubblici e società a partecipazione pubblica, per l'esercizio coordinato di funzioni, attività e servizi ed i relativi accordi di programma;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti di programmazione o nei bilanci approvati dal consiglio e prestiti obbligazionari, acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate;
- m) i pareri su atti di programmazione di altri enti previsti dalla legge o richiesti dagli stessi;
- n) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'Unione montana, presso enti e organismi pubblici e privati nonché la nomina e la revoca dei predetti rappresentanti suddetti quando sia direttamente riservata dalla legge alla competenza del Consiglio;
- o) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

4) Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza dalla Giunta, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

5) Il Consiglio dell'Unione montana esercita inoltre tutte le altre competenze previste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 12 - (Convocazione)

1) Il Consiglio è convocato dal Presidente che stabilisce altresì l'ordine del giorno.

2) Il Presidente provvede a convocare il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei componenti il Consiglio o un Consiglio di un Comune membro dell'Unione, per problemi di interesse comunitario, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta. A tal fine i richiedenti allegano all'istanza di convocazione il testo delle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio.

3) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui per legge, per regolamento o con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

4) La prima seduta del Consiglio e la prima dopo il rinnovo è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

5) La convocazione dei Consiglieri avviene per via telematica o tramite fax, all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico di fax rilasciato da ciascun Consigliere in sede di convalida, o in mancanza, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica del Comune di appartenenza.

6) Tutte le proposte ricomprese nell'ordine del giorno, unitamente ai documenti necessari per l'esame e per l'approfondimento, sono depositate almeno due giorni prima di ciascuna seduta, presso la segreteria dell'Unione montana, salvi i casi di motivata impossibilità, in cui il deposito deve comunque avvenire obbligatoriamente almeno 1 giorno prima della seduta, esclusi i festivi. Nei casi di estrema urgenza, il deposito deve avvenire comunque non oltre le 12 ore antecedenti l'adunanza. I Consiglieri hanno diritto di ricevere le proposte ed i documenti, entro i termini di cui al presente comma, mediante posta elettronica od accesso ad area riservata del sito internet dell'Unione montana.

7) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione di prima e seconda convocazione. L'eventuale seduta di seconda convocazione non è oggetto di ulteriore notifica agli assenti nella seduta consiliare.

8) L'elenco degli oggetti da trattare nella seduta del Consiglio viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Unione montana nel giorno della spedizione ai Consiglieri, che deve avvenire almeno tre giorni antecedenti la seduta. In caso di urgenza detto termine è ridotto a 24 ore.

9) Alle sedute consiliari partecipano, senza diritto di voto, i membri della Giunta scelti fra i Consiglieri comunali. I Sindaci membri della Giunta partecipano al Consiglio con diritto di voto.

Art. 13 - (Validità delle sedute)

1) Il Consiglio Comunitario è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento per il funzionamento del Consiglio prevedano una diversa maggioranza.

2) Quando la prima convocazione sia andata deserta, nella seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti in carica.

3) Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno non discussi, per sopravvenuta mancanza del numero legale, sono d'ufficio iscritti nell'ordine del giorno della riunione successiva come argomenti di "seconda convocazione" per il quale è richiesto il quorum previsto dal precedente comma 2.

Art. 14 - (Validità delle deliberazioni)

1) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che per qualsiasi motivo non partecipano alla votazione;

3) Le votazioni di norma sono palesi, salve diverse disposizioni di legge o di Statuto.

4) Le votazioni che abbiano dato luogo a parità di voti, possono essere ripetute seduta stante qualora la legge non disponga diversamente.

5) Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio non possono essere poste nuovamente ai voti nella stessa seduta.

6) Qualora due o più candidati, in caso di votazioni per nomine o designazioni, conseguano la parità di voti, è eletto il più giovane di età.

Art. 15 - (Verbali delle sedute)

1) Il Segretario dell'Unione montana partecipa alle riunioni del Consiglio e sottoscrive insieme al Presidente o a chi presiede l'adunanza il relativo verbale. Il Segretario, qualora lo ritenga opportuno, designa, tra i dipendenti dell'Unione montana, un verbalizzante, per le sedute consiliari.

2) Il verbale indica almeno i punti salienti della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, specificando i nomi dei Consiglieri astenuti e contrari.

3) Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto e i motivi del medesimo e ha diritto che nel verbale venga riportata qualunque dichiarazione che lo stesso depositi, in forma scritta seduta stante al Segretario, dopo averne dato lettura al consesso.

4) I verbali sono approvati dal Consiglio nelle successive sedute. Ai fini dell'approvazione dei verbali delle sedute consiliari precedenti, i Consiglieri sono messi a conoscenza dei contenuti degli stessi prima della seduta consiliare previo inoltrare della documentazione all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi consiglieri.

Art. 16 - (Durata in carica)

1) Il Consiglio dell'Unione montana dura in carica per un periodo pari a quello stabilito dalla legge per i Consigli comunali ed è rinnovato integralmente alla scadenza del periodo suddetto. Rimane comunque in carica fino all'insediamento del successivo.

2) I Sindaci dei Comuni con tornate elettorali amministrative non coincidenti con la tornata elettorale ordinaria, subentrano ai precedenti con l'assunzione della carica di Sindaco nel rispettivo Comune.

CAPO III – PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA

Art. 17 - (Elezione del Presidente)

1) Il Presidente dell'Unione montana è eletto dal Consiglio nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i Sindaci ed i Consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione montana.

2) L'elezione del Presidente è effettuata sulla base della votazione, a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri di una mozione programmatica, contenente il nome del candidato Presidente, ed i nominativi dei componenti la Giunta anch'essi scelti fra i Sindaci ed i consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione Montana.

3) La mozione può essere presentata anche nel corso della seduta, da almeno un quinto dei Consiglieri.

4) Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di successive votazioni in sedute distinte entro i successivi trenta giorni.

Art. 18 - (Funzioni del Presidente)

1) Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

b) rappresenta l'Unione montana negli organi assembleari delle associazioni, delle società e degli altri enti cui la stessa partecipa;

c) sovrintende all'attività amministrativa dell'Unione, sia per le funzioni conferite dalla Regione sia per quelle conferite dai Comuni, impartendo direttive e i indirizzi in ordine alla gestione delle funzioni e dei servizi;

d) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo gli argomenti da trattare;

e) esercita le funzioni attribuite al Sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione le proprie competenze in materia di polizia locale;

f) nomina il Segretario dell'Unione montana, nel rispetto della vigente legislazione statale e regionale;

g) assicura che le aziende speciali, le istituzioni, le società e gli organismi partecipati o appartenenti all'Unione montana svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

h) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma secondo quanto previsto dalla legge;

i) nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione montana presso enti e organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, salvo che la nomina e la revoca siano di competenza del Consiglio;

l) fornisce chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio agli organi che esercitano controlli sugli atti o sull'attività dall'ente;

m) autorizza lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dipendente, nei casi in cui la legge prevede l'autorizzazione;

n) rappresenta l'Ente in giudizio, promuovendo i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie previa deliberazione di Giunta.

2) Il Presidente può delegare specifiche attribuzioni che attengano a funzioni definite ed omogenee o la trattazione di specifiche questioni, a singoli componenti della Giunta e ai componenti del Consiglio.

3) I provvedimenti di competenza del Presidente sono adottati in forma di decreto, salva diversa previsione della legge.

Art. 19 - (Durata in carica del Presidente)

- 1) Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto e comunque fino alla nomina del successore. Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.
- 2) Il Consiglio può revocare il Presidente in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3) Il Presidente cessa inoltre dalla carica per dimissioni, per la perdita della qualità di Sindaco o Consigliere Comunale, per decadenza, e per le altre cause previste dalla legge per i Sindaci. In tali casi, fino alla data di elezione del nuovo Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
- 4) La decadenza, nei casi previsti dalla legge, è dichiarata dal Consiglio che delibera con voto palese.
- 5) Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate per iscritto al Segretario dell'Unione montana e diventano efficaci dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Comunitario, il quale procede contestualmente alla elezione del successore.
- 6) Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta l'obbligo delle dimissioni del Presidente medesimo.
- 7) Entro 30 giorni dalla data di cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio è convocato dal Sindaco del Comune con il maggiore numero di abitanti, per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 20- (Vicepresidente)

- 1) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento temporaneo e di cessazione dalla carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto o dalla legge. Esso è indicato dal Presidente tra gli assessori. In caso di non indicazione è individuato il più anziano d'età:
- 2) In caso di assenza o impedimento del Vice-Presidente ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

CAPO IV – GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA

Art. 21 - (Composizione)

- 1) La Giunta esecutiva è formata dal Presidente dell'Unione e da un numero di assessori secondo quanto previsto dalla legge.
- 2) I componenti della Giunta devono possedere la carica di Sindaci o Consiglieri dei comuni che costituiscono l'Unione dei Comuni; se consiglieri presenziano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto
- 3) La decadenza dalla carica di assessore è regolata dalla legge, dal presente statuto ed è dichiarata dalla Giunta secondo le procedure previste per la decadenza dei Consiglieri
- 4) Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Presidente
- 5) Nel caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti della Giunta, il Presidente dell'Unione elabora la proposta di integrazione della mozione per sottoporla all'approvazione del consiglio alla prima seduta utile

Art. 22- (Competenze)

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nella direzione dell'amministrazione dell'Unione montana per l'attuazione degli indirizzi programmatici e la efficace gestione dell'esercizio associato delle funzioni comunali e delle altre funzioni conferite e delegate.
- 2) La Giunta dell'Unione montana esercita ogni attività di governo dell'Unione non espressamente attribuita dalla vigente legislazione alla competenza del Consiglio o del Presidente.

In particolare provvede:

- a) ad adottare gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto al Presidente al Segretario e ai responsabili dei servizi;
- b) ad approvare la dotazione organica e relative variazioni;
- c) ad approvare il regolamento di organizzazione ed il regolamento di contabilità;
- d) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini stabiliti dalla legge ovvero, di prelevamento di risorse economiche dal fondo di riserva, con successiva comunicazione al Consiglio;
- e) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari;
- f) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- g) a riferire annualmente, in sede di rendiconto, sulla propria attività;
- h) ad approvare il programma annuale di conferimento degli incarichi individuali e delle collaborazioni coordinate od occasionali;
- i) alla presa d'atto della nomina del revisore dei conti;
- l) a deliberare in ordine all'accettazione di lasciti e donazioni;
- m) a deliberare in merito al contenzioso giudiziario, alle liti e alle transazioni.

Art. 23 - (Funzionamento)

- 1) La Giunta è presieduta e convocata dal Presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno. La convocazione può essere fatta, per le vie brevi, anche nella stessa giornata in cui deve svolgersi la seduta.
- 2) Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 3) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. Le votazioni sono di norma palesi, eseguite per alzata di mano. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
- 4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 5) Il Segretario dell'Unione montana, ai sensi di legge, partecipa alle riunioni della Giunta e sottoscrive le deliberazioni adottate unitamente a chi presiede la seduta. Le deliberazioni devono riportare in ogni caso nominativamente i presenti, gli assenti, gli astenuti, i favorevoli ed i contrari in sede di votazione.

CAPO V- DELIBERAZIONI

Art. 24 - (Proposte di deliberazione)

- 1) Ogni deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta deve essere corredata dalla relativa proposta.
- 2) Il diritto di proposta scritta per gli atti e di competenza del Consiglio è attribuito al Presidente, alla Giunta e ad ogni Consigliere. Hanno diritto di proposta per gli atti di competenza della Giunta il Presidente e gli Assessori, hanno inoltre il diritto di proposta alla Giunta il Segretario ed i responsabili degli dei servizi, limitatamente alle attribuzioni ed alle attività rientranti in via esclusiva nella loro responsabilità gestionale.

Art. 25 - (Pareri e attestazioni)

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta debbono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni dei competenti responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile e di copertura finanziaria, se dovuta, nel rispetto della vigente normativa in materia.
- 2) Non sono comunque soggetti ad alcun parere gli atti di nomina e revoca del Presidente e gli atti di natura esclusivamente politica, che non comportino assunzione di impegni ed oneri, direttamente o indirettamente.
- 3) Il Segretario esprime il proprio parere in ordine alla legittimità delle proposte di deliberazione, inserendo nella proposta l'eventuale parere contrario corredato delle relative motivazioni.
- 4) In caso di pareri contrari gli organi competenti possono discostarsene dandone apposita motivazione
- 5) Nel caso in cui la proposta venga modificata in termini sostanziali da parte del Consiglio o della Giunta, tale proposta deve essere nuovamente sottoposta ai pareri che possono essere espressi anche seduta stante.
- 6) I responsabili dei servizi assistono alle sedute del Consiglio e della Giunta su invito del Presidente o del Segretario al fine di fornire, se richiesti, oltre i pareri di cui al comma precedente, elementi valutativi in ordine alle proposte di deliberazioni e ai pareri da loro formulati.

Art. 26 - (Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze)

- 1) I Consiglieri, il Presidente e i componenti della Giunta debbono assentarsi dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o parenti e affini fino al quarto grado.
- 2) Il Segretario, i responsabili dei servizi ed i dipendenti si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, in relazione ad interessi personali, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.
- 3) I titolari degli organi i di cui al comma 1 osservano la vigente normativa in materia di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi e si astengono dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dell'Unione montana o degli enti soggetti alla tutela o vigilanza di questa.

Art. 27 - (Esecutività delle deliberazioni)

- 1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta diventano esecutive nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e sono pubblicate nel sito internet costituito in conformità alla normativa vigente. Gli obblighi di pubblicazione di atti o provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale sono assolti mediante la loro pubblicazione in un'apposita sezione del sito.
- 2) Nei casi d'urgenza, le stesse deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso della maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

TITOLO 3° - PROGRAMMAZIONE

Art. 28 - (Deliberazioni programmatiche)

- 1) L'Unione montana, a seguito del rinnovo degli organi di governo, adotta una mozione programmatica, contenente gli obiettivi di sviluppo e gli interventi da realizzare nell'ambito territoriale di riferimento.
- 2) La mozione programmatica, ai soli fini informativi, è trasmessa alla Regione Marche entro trenta giorni dall'approvazione.
- 3) L'Unione montana annualmente, sulla base della mozione programmatica di cui ai commi precedenti, adotta il programma annuale operativo di esecuzione, in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica di bilancio.

Art. 29 - (Progetti integrati e progetti pilota)

- 1) L'Unione montana può elaborare progetti per l'esercizio associato di funzioni e di servizi pubblici comunali, anche con il concorso finanziario dei privati, ovvero contenenti azioni sperimentali, da presentare alla Regione per il finanziamento dei progetti stessi.
- 2) I progetti integrati o pilota, coerenti con il contenuto della mozione programmatica, sono approvati anche d'intesa o con il concorso di altri enti pubblici e/o di privati interessati alla promozione economico-sociale dell'ambito territoriale di competenza.
- 3) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti predetti, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento ed attuazione, sono regolati da appositi accordi di programma e convenzioni stipulati tra le parti interessate nei modi di legge.

TITOLO 4° - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30 - (Principi e criteri direttivi)

- 1) L'Unione montana disciplina, in conformità al presente Statuto, con apposito regolamento di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, nel rispetto del principio della flessibilità organizzativa e della netta distinzione tra i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo di competenza degli organi di governo ed i poteri di gestione amministrativa e tecnica che competono ai dirigenti o ai responsabili dei servizi.
- 2) L'ordinamento dei servizi ha come obiettivo la valorizzazione delle professionalità presenti nei Comuni in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite e di realizzazione della massima economicità della gestione, secondo principi di efficienza e di collaborazione.
- 3) La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate secondo criteri di omogeneità, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
- 4) Il regolamento di organizzazione prevede altre forme di coordinamento dell'attività e disciplina la mobilità interna del personale, la formazione e l'aggiornamento professionale.
- 5) L'Unione montana promuove, al fine del contenimento della spesa, l'integrazione delle proprie strutture con quelle dei Comuni e dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello.
- 6) L'Unione montana promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni partecipanti idonea a rendere l'azione reciproca più efficace, più efficiente ed economica. La Giunta dell'Unione può proporre ai Comuni di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco o comando, se del caso assunti a rotazione, a tempo pieno o parziale, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Per lo svolgimento dei propri compiti i Comuni possono ottenere il distacco o il comando totale o parziale di dipendenti all'Unione montana. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, in relazione al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio previo confronto con le organizzazioni sindacali.
- 7) L'Unione adotta iniziative dirette ad rendere omogenee ed unificare le strutture informatiche ed i diversi metodi e strumenti di gestione dell'attività amministrativa dei Comuni partecipanti.
- 8) Ai fini dell'integrazione funzionale ed organizzativa delle strutture comunali in quelle dell'Unione le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza sono rispettivamente svolte da funzionario nominato dal Presidente dell'Unione tra i funzionari dell'Unione e dei Comuni che la compongono. Ai fini della trasparenza, l'Unione montana pubblica nel proprio sito internet tutte le informazioni previste dalla vigente legislazione in materia. Il Segretario dell'Unione montana è responsabile delle relative pubblicazioni.

Art. 31- (Segretario dell'Unione montana)

- 1) L'Unione montana ha un Segretario nominato fra i Segretari dei Comuni appartenenti all'Unione.

2) Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione dei servizi.

3) Il Segretario:

- a) partecipa alla definizione degli strumenti di programmazione dell'ente;
- b) attua le misure di organizzazione dei servizi, secondo le direttive del Presidente, ai fini del rispetto dei termini del procedimento e della legittimità dell'azione amministrativa, definendo in particolare l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
- c) decide sui conflitti di competenza tra i responsabili dei servizi ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia dei medesimi;
- d) esercita la funzione certificativa, con possibilità di delega, e assume le necessarie iniziative al fine di garantire l'accesso ad atti, documenti ed informazioni sulla attività dell'Ente;
- e) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta e dei provvedimenti presidenziali;
- g) roga i contratti dell'Unione ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- h) effettua consulenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente, e partecipa a commissioni di studio interne ed esterne, con possibilità di delegare un funzionario;
- i) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta dell'Unione montana espletando funzioni di assistenza.

Art. 32 - (Vicesegretario)

- 1) Il regolamento di organizzazione può prevedere la nomina di un Vice-Segretario.
- 2) Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni al medesimo spettanti e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 3) Al conferimento dell'incarico si provvede come previsto nel regolamento di organizzazione.
- 4) In caso di assenza prolungata del Segretario e del Vice l'Unione può avvalersi di altro Segretario scelto fra quelli dei di altre Unioni o Comuni appartenenti all'Unione.

Art. 33 - (Responsabili dei Servizi)

1) L'incarico di responsabile di servizio è conferito dal Presidente a dipendenti scelti fra i funzionari ed il Segretario dell'Unione, tenendo conto delle esigenze di contenimento della spesa, della dotazione organica, della pesatura dei compiti, delle responsabilità affidate e degli indirizzi emanati dalla Giunta.

2) Ai responsabili dei servizi spetta la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo dell'Ente e delle compatibilità degli stanziamenti di bilancio.

3) I responsabili dei servizi esercitano le seguenti funzioni:

- a) esprimono sulle proposte di deliberazione i pareri di cui all'art 49 di cui al D.lgs n. 267/00 ai sensi dell'art.25;
- b) gestiscono i procedimenti di concorso o di gara, curano l'istruttoria e la redazione dei provvedimenti i necessari nelle diverse fasi procedurali, compiono gli atti esecutivi dei provvedimenti adottati e dei contratti stipulati;
- c) adottano le determinazioni di competenza nonché le relazioni, valutazioni ed attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni previste nei diversi procedimenti di propria competenza,
- d) adottano gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in conformità agli atti di programmazione;

e) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni di Consiglio e della Giunta, alle direttive impartite dal Presidente nonché alle determinazioni del Segretario;

f) forniscono al Segretario, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta del Piano Esecutivo di Gestione e del fabbisogno annuale di personale;

g) forniscono alla Giunta relativamente al settore di competenza, gli elementi necessari per l'adozione del programma annuale di conferimento incarichi individuali e di collaborazioni coordinate od occasionali;

h) adottano gli atti non provvedimentali, esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi, quali ad esempio ordini relativi a lavori o forniture, esecuzione di convenzioni o contratti.

4) I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili del conseguimento degli obiettivi e della efficienza della gestione dei progetti e programmi loro affidati, nonché della gestione dei servizi posti sotto la loro direzione.

5) Il Segretario e i responsabili dei servizi, su delega del Presidente, possono rappresentare l'Amministrazione, presso enti ed organismi, statali, regionali e locali, in relazione alle proprie competenze e specializzazioni acquisite.

6) Il Responsabile del servizio personale, ovvero, qualora non nominato, il Segretario assume gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvede all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, ed alla stipula del contratto individuale di lavoro. Ha poteri d'iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assume direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge o, in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro, rientrano nella sua competenza; autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi al personale, adotta i provvedimenti di mobilità interna, sentiti gli interessati ed i responsabili di servizio.

7) Nell'esercizio delle proprie funzioni il Segretario e i responsabili dei servizi adottano provvedimenti denominati determinazioni, che sono datati e progressivamente numerati.

8) Gli atti assunti dal Segretario, dai competenti Responsabili dei servizi, nell'ambito delle loro funzioni, sono definitivi.

9) L'attività e la performance del Segretario e dei responsabili dei servizi sono valutate dall'organo di controllo interno secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in relazione alla tempestività e completezza con le quali sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto delle condizioni ambientali ed organizzative e della disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 34– (Responsabili dei procedimenti e delle linee di attività)

1) Le mansioni ed i compiti dei responsabili dei procedimenti e delle linee di attività sono definite, dalle determinazioni di assegnazione emanate dal Segretario e dai responsabili dei servizi, in relazione alle rispettive competenze e sulla base delle direttive degli organi di governo dell'Ente, ai fini della valutazione della performance e della produttività, tenuto conto delle condizioni ambientali ed organizzative e della disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie

2) Le linee di attività sono assegnate a ciascun dipendente secondo il principio della flessibilità organizzativa, con atto organizzativo dei responsabili dei servizi interessati, cui è riservata la responsabilità del regolare adempimento delle mansioni affidate.

3) Il personale dell'Unione esercita, nel caso in cui all'Unione sia conferita dai Comuni la funzione di polizia municipale, le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia locale.

Art. 35 – (Conferenza dei responsabili dei servizi)

1) È istituita la Conferenza dei responsabili dei servizi, organismo interno per la conoscenza, l'informazione e la pianificazione della gestione e del controllo, che è presieduta dal Segretario. Essa dà seguito agli indirizzi e alle direttive degli organi di governo, controlla lo stato di avanzamento dei progetti e dei procedimenti in

corso; verifica i risultati raggiunti e programma l'attività futura; pianifica e coordina l'azione amministrativa verificando il rispetto delle norme, dei limiti di spesa e dei termini assegnati.

2) Delle analisi, delle conclusioni e delle proposte della conferenza è redatto sommario verbale indicando le decisioni assunte. Il funzionamento della conferenza è disciplinato nell'ambito del regolamento di organizzazione.

CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 36 - (Servizi pubblici privi di rilevanza economica)

1) Per la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica l'Unione montana adotta una delle forme previste dall'articolo 113 del D.lgs 267/2000, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

2) L'Unione montana, nell'ambito delle proprie competenze e di quelle ad essa delegate, provvede alla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività ai fini sociali, culturali, turistici, sportivi, e per il tempo libero. La scelta della forma di gestione da adottare viene determinata dal Consiglio sulla base di valutazione di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire

3) La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare:

- a) la produzione di beni e di attività costituenti l'oggetto del servizio;
- b) gli obiettivi economici e funzionali perseguiti con il servizio;
- c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi.

Art. 37 - (Servizi pubblici aventi rilevanza economica)

1) Per la gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica, l'Unione montana può aderire, anche per conto dei Comuni deleganti, a società, consorzi, aziende ed istituzioni, nel rispetto della vigente normativa o affidare la gestione dei servizi mediante concessione.

2) I gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ivi compresi eventuali trasferimenti.

TITOLO 5° - ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 38 - (Esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni)

1) I Consigli comunali deliberano l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione montana conferendo l'esercizio delle proprie funzioni e servizi sulla base di uno schema tipo, definito dall'Unione montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e l'Unione montana.

2) Ai fini del migliore esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, sulla base di specifici accordi approvati dalla Giunta dell'Unione montana, può essere conferito l'esercizio di tali funzioni e servizi anche ad uno solo dei Comuni partecipanti, qualora dotato di idonea struttura amministrativa per gestire funzioni o servizi per conto di altri Comuni.

3) Per la gestione di servizi a livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale dell'Unione montana, la stessa può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di forme associative fra enti locali costituiti a sensi di legge, subentrando nelle quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente o suo delegato, fa parte dell'assemblea della forma associativa in rappresentanza dei Comuni deleganti.

4) Possono, altresì, essere affidate all'Unione attività di consulenza tecnica e giuridica in favore dei Comuni partecipanti ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.

5) Ove l'attività di cui al precedente comma 4 comporti oneri finanziari in ragione della necessità di avvalersi di collaborazioni o consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico

all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono indicate le eventuali risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle amministrazioni comunali interessate

Art.39 - (Comitato dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale)

1.) Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale è formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale sociale (ATS). Il Comitato dei Sindaci svolge le proprie funzioni come organo di governo dell'ATS e potrà avvalersi delle strutture dell'Unione montana, sulla base di specifici accordi.

2) Il Comitato dei Sindaci è presieduto e convocato dal Presidente, eletto tra i propri componenti. Ai lavori dello stesso possono presenziare il Presidente dell'Unione e i componenti della Giunta della stessa. Il Comitato dei Sindaci adotta uno specifico regolamento per disciplinare il proprio funzionamento prevedendo l'istituto della delega.

3) Il Comitato dei Sindaci, approva i bilanci dell'ATS, i piani di gestione finanziaria, il piano sociale di zona, e i conseguenti strumenti di gestione e programmatori degli interventi e dei servizi sociali di competenza dell'ATS.

4) Il Presidente del Comitato d'Ambito, sentito il Comitato dei Sindaci:

a) nomina il Coordinatore d'Ambito;

b) definisce l'assetto organizzativo dell'ATS;

c) gestisce i trasferimenti regionali destinati ai Comuni per l'esercizio delle funzioni sociali relative all'ATS;

d) rappresenta l'ATS nelle riunioni con i Comuni, con la Regione e con la Consulta degli ATS i al fine di promuovere una visione integrata delle politiche di welfare, mediante la realizzazione di una rete dei servizi sociali e di un'effettiva integrazione socio sanitaria.

Art. 40 – (Altre forme associative e di collaborazione)

1) L'Unione montana promuove ed attua, in spirito di servizio e di collaborazione con i Comuni membri, forme associative e di cooperazione con i Comuni membri, nonché con altri soggetti pubblici e privati, per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi pubblici.

2) In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le pro loco, le associazioni di promozione sociale, di volontariato, sportive, e le onlus, iscritte negli albi e negli elenchi nazionali e regionali o accreditate dai Comuni possono gestire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, sulla base di convenzioni con l'Unione montana, attività e servizi in materia culturale, ambientale, sociale e di accoglienza turistica, privi di rilevanza economica, che non comportino l'esercizio di funzioni amministrative. Il finanziamento delle attività è garantito dalle risorse economiche disponibili, dall'apporto delle associazioni di volontariato, e dalla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi oltre che dal sostegno economico ed operativo degli associati, dell'Unione montana e dei Comuni, sulla base di una specifica regolamentazione.

3) Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, l'Unione montana può stipulare apposite convenzioni con imprenditori agricoli, enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto della vigente normativa. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4) Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Unione montana e di altri soggetti pubblici, possono essere conclusi accordi di programma ai sensi della vigente legislazione in materia.

5) L'Unione montana può promuovere la costituzione di Consorzi forestali, ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per agevolare la collaborazione fra enti pubblici e soggetti privati proprietari di aree del demanio forestale in cui realizzare progetti per la forestazione che prevedano l'occupazione temporanea delle aree interessate.

TITOLO 6° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41 - (Partecipazione dei cittadini)

- 1) L'Unione montana informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza dell'Unione.
- 2) L'Unione montana può istituire Consulte relative a settori di particolare importanza per la propria attività amministrativa. L'istituzione è deliberata dal Consiglio.
- 3) Le Consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore che devono essere esaminati dai competenti organi dell'Unione montana.
- 4) L'istituzione, la composizione, il funzionamento delle Consulte sono disciplinate nell'atto istitutivo.
- 5) I cittadini singoli o associati residenti nel territorio comunitario hanno la facoltà di rivolgere al Presidente istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali o collettivi o lamentare disfunzioni o irregolarità. Ogni istanza deve essere presa in considerazione e ricevere una risposta scritta motivata dal Presidente.
- 6) Il diritto di accesso agli atti e documenti dell'Unione montana è regolato dalla legge e dall'apposito regolamento.
- 7) L'Unione montana garantisce altresì la tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, nel rispetto della legge e secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 42 - (Rapporti con le associazioni)

- 1) L'Unione montana favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio e le libere forme associative, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, ambientali, turistiche, di promozione sociale e civile, di salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di formazione e di partecipazione dei cittadini.
- 2) L'Unione montana può inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto dei modi e delle forme definite nell'apposito regolamento.

Art. 43 - (Referendum consultivi)

- 1) I cittadini dei Comuni aderenti all'Unione montana possono essere chiamati a pronunciarsi con referendum consultivo in merito a temi di competenza dell'Unione e di rilevante interesse sociale, anche attinenti alle funzioni delegate dai Comuni. Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio dell'Unione montana.
- 2) Il referendum consultivo può essere indetto su richiesta presentata da almeno 4 Consigli Comunali dei Comuni aderenti oppure da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste dei Comuni al primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Presidente. Il referendum per essere valido dovrà avere la partecipazione del 50% degli elettori dell'Unione Montana.
- 3) Il referendum consultivo può essere indetto prima o dopo l'approvazione, da parte degli organi dell'Unione, di provvedimenti che non abbiano avuto esecuzione.
- 4) Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, regolamenti interni, designazioni e nomine di rappresentanti in enti e aziende o società.
- 5) Le ulteriori norme per l'indizione e l'organizzazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento in analogia alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum consultivi nella Regione Marche, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed adattandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.
- 6) I Comuni facenti parte dell'Unione montana forniscono adeguato supporto tecnico, i locali e le attrezzature per consentire il regolare svolgimento dei referendum.

TITOLO 7° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 44 - (Ordinamento finanziario e contabile)

- 1) Il regolamento di contabilità dell'Ente è approvato dalla Giunta.
- 2) Con il regolamento di contabilità l'Unione montana applica i principi contabili stabiliti dalle disposizioni di legge, con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, all'adozione ed all'attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali e delle altre leggi vigenti in materia.
- 3) Il regolamento di contabilità disciplina:
 - a) l'organizzazione del servizio finanziario, al quale è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria, prevedendo che possano essere stipulate a tal fine apposite convenzioni con altri Enti interessati, per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni;
 - b) le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determina. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio e in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
 - c) le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al Presidente dell'Unione montana, al Segretario generale e al revisore dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.
 - d) le procedure di controllo e i rapporti finanziari e contabili fra l'Unione montana, i consorzi e le aziende speciali a cui partecipa, nonché la partecipazione alle gestioni convenzionate o regolate da accordi di programma e alle società costituite per la gestione dei servizi pubblici locali.
- 4) Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare. Il regolamento assicura infine la possibilità della conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni comunque riconducibili all'Unione montana.

Art 45 - (Fonti di Finanziamento)

- 1) Le fonti di finanziamento dell'Unione montana sono costituite da:
 - a) entrate proprie;
 - b) trasferimenti regionali
 - c) contributi statali e regionali per la gestione di funzioni e servizi delegati
 - d) trasferimenti erariali derivanti da leggi di settore;
 - e) quota associativa dei Comuni membri;
 - f) trasferimenti dei Comuni membri per la gestione di attività associate;
 - g) fondo per la montagna;
 - h) fondi per il finanziamento dei programmi annuali operativi;
 - i) altri finanziamenti previsti dalle leggi vigenti;
 - j) finanziamenti correnti o in conto capitale previsti da altre leggi statali e regionali o da disposizioni dell'UE;
 - k) contributi provenienti da Comuni, Provincia, Regione ed altri Enti per l'esercizio di funzioni;
 - l) contribuzioni di fondazioni, associazioni, imprese e privati cittadini.
- 2) L'Unione montana, con le risorse disponibili, deve assicurare il regolare e puntuale funzionamento dei servizi pubblici conferitile.
- 3) L'Unione montana può contrarre mutui passivi per il finanziamento di investimenti.

Art.46 - (Partecipazione dei Comuni al finanziamento dell'Unione montana)

- 1) I Comuni membri partecipano al finanziamento dell'Unione montana, nei limiti delle risorse disponibili, mediante erogazione di una quota associativa annuale rapportata all'incidenza degli oneri necessari per la compartecipazione alla spesa relativa alla gestione delle funzioni delegate dai comuni. La quota associativa potrà essere diversificata a seconda dei servizi o investimenti effettuati nei comuni da parte dell'Unione
- 2) La determinazione della quota associativa annuale e le eventuali variazioni, previa preventiva valutazione dei Sindaci dei Comuni membri, vengono stabilite dalla Giunta che ne dà informativa motivata al Consiglio in sede di approvazione dei documenti di bilancio annuali. E' ammessa la compensazione fra crediti certi, liquidi ed esigibili fra Unione montana e Comuni.

Art. 47 - (Patrimonio e tesoreria)

- 1) L'Unione montana dispone di un proprio patrimonio.
- 2) I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in locazione o altre forme previste dalla legge, a canoni il cui importo è determinato dalla Giunta sulla base di perizia tecnica.
- 3) L'alienazione di immobili e di beni patrimoniali avviene, a cura della Giunta, sulla base di apposito piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari quale allegato al bilancio di previsione annuale.
- 4) L'Unione montana ha un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività nei modi previsti dalla legge. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti e da norme pattizie.
- 5) L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 48 - (Revisione economico - finanziaria)

- 1) Il revisore dei conti è nominato con le modalità previste dalla vigente normativa e non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge e di incompatibilità sopravvenuta.
- 2) Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti della Unione montana e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi competenti. Può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
- 3) Non possono essere eletti revisori dei conti i soggetti ai quali l'incarico non possa essere conferito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statale e:
 - a) i Consiglieri e gli Assessori comunali dei Comuni membri;
 - b) gli amministratori, i Consiglieri ed i dipendenti dell'Unione montana, dei Comuni membri, della Provincia e della Regione;
 - c) gli amministratori ed i dipendenti dell'Istituto di credito di Tesoreria e concessionari;
 - d) coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 e dall'articolo 2399 del Codice Civile
- 4) Sono causa di decadenza dalla carica la sospensione o cancellazione dall'Albo Ufficiale dei revisori dei conti e la mancata redazione della relazione al rendiconto di gestione dell'Ente.
- 5) In caso di decesso, rinuncia o decadenza del revisore dei conti, lo stesso deve essere sostituito entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione. Il nuovo revisore dei conti resta in carica sino alla conclusione del mandato triennale.
- 6) Al revisore è corrisposto un compenso il cui ammontare è stabilito dalla Giunta con apposito atto.

Art. 49 - (Controllo interno della gestione)

- 1) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione montana istituisce il controllo di gestione e i relativi organismi secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
- 2) La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
- 3) L'Unione montana adotta il sistema di contabilità previsto per i Comuni.

TITOLO 8° - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50- (Adesione ad enti ed associazioni)

- 1) L'Unione montana può aderire all'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCCEM) o alla sua delegazione regionale ovvero ad altri enti, organismi, ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.
- 2) L'Unione montana promuove la costituzione della Conferenza dei Presidenti delle Unioni montane della provincia e della Regione quale organismo autonomo e permanente di consultazione e raccordo delle attività comuni nonché di elaborazione di proposte di comune interesse.

Art.51 - (Norme transitorie e finali)

- 1) Il presente statuto è pubblicato nell'albo pretorio on line dell'Unione montana e inviato alla Regione Marche, ai Comuni partecipanti ed al Ministero dell'Interno.
- 2) L'Unione montana è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta per effetto di disposizioni di legge regionale o per il recesso dei Comuni che comporti il venir meno della dimensione minima prevista dalla legge.
- 3) L'Unione montana subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi già conferiti dai Comuni e dalla Regione alla Comunità montana del Montefeltro, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
- 4) In sede di prima applicazione la quota associativa, prevista all'art. 46 del presente statuto, è determinata in €. 1,00 ad abitante.
- 5) Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge e le altre disposizioni previste per le Unioni di Comuni di cui all'articolo 32 D.lgs 267/2000 e per i Comuni, in quanto compatibili.

